

PATRIMONIO PUBBLICO

demanio e patrimonio pubblico

collana a cura di **PAOLO LORO**

PL47

MONICA BOSCHETTI

LE CONCESSIONI RADIOTELEVISIVE E TELEFONICHE

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-320-5

CAPITOLO II LE AUTORIZZAZIONI CODICISTICHE

1. *Premessa.*

È fuor di dubbio che le tecnologie connesse agli impianti di telecomunicazione siano soggette a continue evoluzioni.

In questo paragrafo cercheremo di comprendere la natura del servizio di telecomunicazione, per poi addentrarci – nel corso del capitolo – a quelle che sono le autorizzazioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche per l’installazione delle reti e delle infrastrutture necessarie.

Secondo la dottrina ⁽¹⁵⁾, le telecomunicazioni offrono sostanzialmente tre tipologie di servizio:

1. il trasferimento di dati vocali (telefonia);
2. il trasferimento audio-video (radio, televisione);
3. il trasferimento di dati non vocali.

A seconda del mezzo di trasmissione, si parla di reti cablate (che fanno uso di cavi) e reti wireless (ovvero senza fili) ⁽¹⁶⁾.

Peraltro, vedremo nel prossimo capitolo la necessità di una contemperanza tra i servizi per la telecomunicazione e la tutela del paesaggio in cui tali servizi si inseriscono.

In questo capitolo ci soffermiamo invece maggiormente sulla «parte burocratica» relativa alle disposizioni normative del Codice delle comunicazioni elettroniche.

¹⁵ SCAZZOSI L. e LAVISCIO R., *Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni. Suggestioni per la progettazione e la valutazione paesaggistica*, Maggioli Editore, febbraio 2018.

¹⁶ SCAZZOSI L. e LAVISCIO R., *op. cit.*, pag. 28.

2. Le disposizioni normative.

In uno con la Corte di Cassazione in una recente pronuncia, possiamo in prima battuta affermare come «il Codice delle comunicazioni elettroniche si pone come normativa speciale rispetto alla materia da esso regolata e le finalità perseguite con le direttive quadro, recepite dallo stato italiano, sulle comunicazioni elettroniche, come risulta anche dai principi e criteri direttivi fissati dalla Legge delega n. 166 del 2002, art. 41, comma 2, sono quelle di garantire agli imprenditori l'accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità (lett. a1) e agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza (lett. a8)»⁽¹⁷⁾.

Orbene, abbiamo già accennato nel capitolo che precede a quelli che sono i principi comunitari in materia di affidamento in concessione di un bene pubblico, che vediamo confermati dalla pronuncia della Cassazione.

Peraltro, in questo paragrafo cercheremo di soffermarci in particolare sulle disposizioni legislative dettate in materia di concessioni radiotelevisive.

In prima battuta, si legge all'art. 41 della legge delega n. 166/2002 che «il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive ... (*omissis*) ... riguardanti:

a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione

¹⁷ Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza n. 18608 del 07/09/2020.

elettronica;

c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;

d) il servizio universale;

e) i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri:

1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;

3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ⁽¹⁸⁾;

4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;

6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

¹⁸ Legge 21 dicembre 2001 n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001.

delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, ...;

7) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;

8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza;

b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ⁽¹⁹⁾, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma;

c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ⁽²⁰⁾, escluse quelle aventi ad

¹⁹ Art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

²⁰ Art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni»: «Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione – sanzioni. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla

oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:

1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;

3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;

4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;

5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità;

d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili».

Come abbiamo già visto nel capitolo che precede, la legge delega ha dato luogo all'emanazione del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. n. 259/2003, il quale prevede, all'art. 25, la regolamentazione della c.d. autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Ai sensi dell'articolo in commento, «l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera ai sensi dell'art. 3⁽²¹⁾».

concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti. Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi».

²¹ L'art. 3 del D.lgs. n. 259/2003 stabilisce i principi generali delle disposizioni in esso contenute: «Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo

esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, rispettano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l'altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione».

Per dovere di completezza narrativa si riporta l'art. 3 come novellato dal D.lgs. n. 207/2021: «la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

- a) libertà di comunicazione;
- b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;
- c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.

Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Per vero, come già accennato, è attualmente (e recentemente) entrato in vigore il D.lgs. n. 207/2021, di attuazione della Direttiva n. 2018/1972/UE che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche e, segnatamente, gli artt. da 1 a 98 con una nuova numerazione e (alcune) innovazioni, soprattutto in materia di 5G e certificazioni per gli edifici (c.d. bollino banda ultra-larga) e di sicurezza digitale ⁽²²⁾. La nuova dicitura dell'art. 25 (ora art. 11, come vedremo) conferma che «l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni». La sostanza non muta: ciò che muta è il carattere di incisività che rispecchia il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione». Assistiamo dunque ad uno snellimento dei principi fondamentali, che, nella sostanza, rimangono immutati.

²² Per vero, un primo commento dottrinale è fortemente critico circa il nuovo impianto del testo normativo, in quanto in luogo della numerazione araba si è adottato il sistema della numerazione romana estesa, che appare ingenerare qualche dubbio pratico poiché «l'interprete dovrà andare a confrontare il testo esistente con quanto modificato dal decreto legislativo n. 207/2021 dell'8 novembre 2021» (così LONGO A. e SARZANA F., *Ecco il Codice Comunicazioni elettroniche: la portata delle novità*, reperibile sul sito www.agendadigitale.eu).

CAPITOLO IV IL PROBLEMA DELLE INTERFERENZE

1. La normativa in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.

Appare doveroso a questo punto un breve cenno alle problematiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici, anche in ossequio a quanto stabilito dalla Costituzione in tema di salvaguardia del diritto alla salute.

Esistono invero delle normative di settore che impongono dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e, in questa sede, ci soffermeremo in particolare sulla legge quadro n. 36/2001 ⁽¹³⁸⁾, che reca, all'art. 1, le sue finalità, ovvero «di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili».

¹³⁸ Legge 22 febbraio 2001 n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Nell'impianto della legge – ed in ossequio, a parere di chi scrive, delle competenze esclusive di cui all'art. 117 Cost. – è lo Stato a svolgere le funzioni relative «alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2) (139), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1» (art. 4), mentre le Regioni sono chiamate a svolgere le funzioni relative all'individuazione dei siti per l'installazione degli impianti di telecomunicazione, oltre che le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo dei predetti siti (art. 8).

A svolgere i relativi controlli sono chiamate – ancora una volta – le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (art. 14). Interessante è, infine, l'art. 15 in materia di sanzioni: trattasi infatti sempre di illeciti amministrativi, «salvo che il fatto costituisca reato».

Fatta questa breve premessa normativa (e rimandando – per i necessari approfondimenti – alla lettura del testo legislativo), si rileva come esistano normative regionali di settore, anche in ossequio ai più recenti principi comunitari. A livello comunitario, si segnala la direttiva n. 2013/35/UE in materia di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, oltre alle varie raccomandazioni da parte del Consiglio Europeo (140).

Resta ora da verificare cosa accade in caso di interferenze promananti dagli impianti di telecomunicazione autorizzati dalla Pubblica Amministrazione. Si sottolinea – ancora una volta – come

¹³⁹ L'art. 3 offre le definizioni per la corretta applicazione della legge in commento. La lettera d) così recita: «d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali ...;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi».

¹⁴⁰ Per un approfondimento si rimanda al sito www.portaleagentifisici.it alla sezione Campi elettromagnetici > normativa.

debba essere considerato in ogni caso preminente l'interesse pubblico alle telecomunicazioni e alla salvaguardia della salute, che comporta (come vedremo) necessari contemperamenti da parte della giurisprudenza.

2. Il problema delle c.d. interferenze dannose.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera n) del D.lgs. n. 259/2003 (ora – a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 207/2021 – l'art. 2, comma 1 lettera aa), un'interferenza dannosa è una «interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili».

Più nello specifico, ai sensi dell'art. 56 del Nuovo codice delle comunicazioni elettroniche (art. 95 del D.lgs. n. 259/2003) si afferma testualmente che le linee elettriche non possono in alcun modo interferire con le linee delle comunicazioni elettroniche ⁽¹⁴¹⁾.

Per quanto invece a noi interessa, in materia di interferenze tra

¹⁴¹ A mente dell'art. 56 predetto, «nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ... *omissis* ... Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi ... Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie».

sistemi di radio o telediffusione, occorre immediatamente affermare – in uno con la giurisprudenza – che «l'ordine di cessazione delle interferenze non deve essere specificamente motivato in ordine all'interesse pubblico da soddisfare né in ordine alla comparazione delle posizioni in conflitto, quando risulti l'incompatibilità elettromagnetica tra un impianto privato e quello destinato al servizio pubblico, poiché questo ha una particolare rilevanza sul piano costituzionale e per le leggi di settore che nel corso del tempo hanno consentito il rilascio della concessione alla Rai per la trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo» (142).

In altre parole, in caso di possibile interferenza «elettromagnetica» tra bande di frequenza ad uso privato e bande di frequenza concesse all'uso pubblico, si deve sempre dare una preferenza a queste ultime, visto l'assetto costituzionalmente garantito della normativa di settore della concessionaria pubblica, come abbiamo visto *supra*. E così, parimenti, nella medesima pronuncia si ritiene che «nell'attuale quadro normativo, stante la natura pubblica del servizio fornito dalla RAI, l'interesse delle emittenti radiofoniche e televisive private a diffondere il proprio segnale assume carattere recessivo rispetto al preminente interesse pubblico all'esercizio del servizio da parte della concessionaria del medesimo che non è perciò tenuta a rinunciare all'uso di taluno dei suoi impianti per la sola ragione che il bacino d'utenza servito sarebbe raggiungibile altrimenti» (143).

Una risalente giurisprudenza, in materia di un ordine di cessazione delle interferenze, ha invero ritenuto che «non abbisogna di specifica motivazione «l'ordine di interrompere le trasmissioni su una frequenza riservata a un servizio diverso dalle radiodiffusioni, in quanto detto ordine è meramente attuativo della disposizione con cui si destinano le bande di frequenza delle diverse utilizzazioni e non scaturisce invece da un nuovo apprezzamento dell'interesse pubblico. ... L'ordine di interrompere

¹⁴² T.A.R. Toscana, sezione II, sentenza n. 909 del 02/04/2010.

¹⁴³ T.A.R. Toscana, sentenza n. 909/2010 *cit*.

le trasmissioni è l'immediato e diretto con corollario del potere di intervenire in via amministrativa nei confronti dei trasgressori al divieto di arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni» (144).

Per vero, il «potere di adottare il provvedimento che ordina la cessazione delle interferenze ai ripetitori radiotelevisivi è legittimamente esercitato dall'organo locale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni (*adesso gli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico, N.d.A.*), non sussistendo alcuna competenza riservata all'organo centrale del predetto Ministero» (145). Inoltre, «in tema di interferenze tra impianti per la radiodiffusione, alle rilevazioni compiute da una parte non può essere attribuito valore probante qualora i tecnici ministeriali non siano stati messi in condizione di conoscere le caratteristiche dell'impianto che si assume interferente e, quindi, di verificare i rapporti intercorrenti tra il segnale che si ritiene interferito e il segnale che si ritiene interferente» (146), con ciò confermando (quantomeno) l'esigenza di una verifica ovvero di una consulenza tecnica in sede di controversia al fine di favorire il giudice nella sua decisione.

In materia di giurisdizione, si è rilevato che «la controversia avente ad oggetto l'accertamento ad esercitare la radiodiffusione sonora senza subire interferenze da altro soggetto privato e diretta ad ottenere il risarcimento del danno da illecita attività è devoluta

¹⁴⁴ T.A.R. Lazio, sezione III, sentenza n. 1214 del 16/11/1981, in Foro it., volume 105, parte III.

¹⁴⁵ T.A.R. Emilia Romagna, sezione II Bologna, sentenza n. 14 del 12/01/2010.

A onor del vero, esiste un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (n. 165 del 09/08/2013) che reca «misure e modalità d'intervento da parte degli operatori delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la ricezione televisiva domestica». Il D.M. riguarda però solo «i sistemi per le comunicazioni mobili di nuova generazione LTE, operanti in banda a 800 MHz», i quali «possono provocare disturbi interferenziali potenzialmente dannosi sugli impianti di ricezione della televisione digitale terrestre operanti in banda IV e V».

Per ogni ulteriore (e più tecnico) approfondimento si veda il sito www.mise.gov.it.

¹⁴⁶ T.A.R. Veneto, sezione III, sentenza n. 405 del 22/03/2012.

alla cognizione del giudice ordinario poiché non si verte in tema di pubblici servizi bensì di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza»⁽¹⁴⁷⁾. Ne discende, *a contrariis*, che sussiste la giurisdizione amministrativa se si controverte in materia di interferenze con impianti pubblici.

2.1. L'ordine di disattivazione di un impianto di radio o telediffusione.

Merita un cenno a parte l'ordine di disattivazione di un impianto di telecomunicazioni. È noto, infatti, che siffatti impianti possono provocare delle serie minacce alla salute pubblica o all'ambiente⁽¹⁴⁸⁾, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 32 Cost., che vede il diritto alla salute parimenti come un diritto individuale e un interesse pubblico.

In prima battuta, in materia di garanzie partecipative, si rileva che «l'ordine di disattivazione di un impianto di radiodiffusione deve essere preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento che contenga, seppur per sommi capi, l'indicazione di tutte le ragioni che l'Amministrazione intende addurre a sostegno del provvedimento che vuole adottare, al fine di garantire un adeguato contraddittorio con il destinatario»⁽¹⁴⁹⁾; inoltre, si ritiene che «l'ordine di disattivazione dell'impianto è un provvedimento tipicamente cautelare, naturalmente caratterizzato

¹⁴⁷ Tribunale di Treviso, sezione I civile, sentenza del 04/02/2016.

¹⁴⁸ Il T.A.R. Piemonte, sezione I Torino, sentenza n. 635 del 16/06/2011, ha invero sottolineato che «il titolo di proprietà non è l'unico legittimante all'impugnazione dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto radioelettrico. Infatti, in materia di minacce alla salute pubblica o all'ambiente, va riconosciuta in linea di principio l'esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono nell'area interessata dalla fonte di pericolo» causata proprio dalla potenziale costruzione di un impianto radioelettrico.

¹⁴⁹ T.A.R. Lombardia, sezione III Milano, sentenza n. 816 del 26/03/2010.

Si conferma la visione del T.A.R. Piemonte citata nella nota che precede.

dal tratto dell'urgenza, che non a caso non incide sulla sottostante concessione: non è, pertanto, necessaria la comunicazione d'avvio del procedimento, specie nei casi in cui il destinatario abbia avuto *aliunde* conoscenza del procedimento»⁽¹⁵⁰⁾.

Ed invero, «della proposizione dell'istanza relativa alla installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile deve essere data notizia alla popolazione locale, mediante formalità diverse dalla mera sua acquisizione e visibilità interna presso gli uffici comunali, quale l'affissione all'albo pretorio»⁽¹⁵¹⁾. In tali casi, pertanto, appare ultronea la comunicazione di avvio del procedimento, posto che – ove sia data adeguata pubblicità al procedimento di disattivazione dell'impianto – il destinatario ne viene sicuramente a conoscenza.

Sempre in materia di garanzie partecipative, la giurisprudenza ha sottolineato come sia necessario dare adeguata pubblicità «ad una istanza per la costruzione di un impianto radioelettrico, come previsto dall'art. 87, comma 4 del D.lgs. n. 259/2003 (*a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 207/2021, art. 44 comma 5, N.d.A.*)». Inoltre, nella medesima pronuncia il T.A.R. Campania ha riconosciuto il *periculum in mora* insito nell'esposizione dei soggetti privati alle onde elettromagnetiche di un'antenna a banda larga⁽¹⁵²⁾.

Come peraltro già visto in tema di ordine di cessazione delle interferenze, anche nei casi di disattivazione degli impianti la competenza «spetta ai dirigenti degli Ispettorati Territoriali»⁽¹⁵³⁾, ovvero sia agli organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico. Inoltre, sempre in ordine alla preminenza del pubblico

¹⁵⁰ T.A.R. Lazio, sezione II Roma, sentenza n. 4040 del 10/05/2011.

¹⁵¹ Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 1773 del 18/04/2005.

¹⁵² T.A.R. Campania, ordinanza del 21/03/2018.

Si legga l'approfondimento *T.A.R. Campania: il pericolo per la salute giustifica la disattivazione dell'impianto a banda larga*, pubblicato in data 21 marzo 2018 e reperibile sul sito www.studiolegaleaulino.com.

¹⁵³ Così il T.A.R. Lazio, sezione II Roma, sentenza n. 4698 del 24/05/2012. Secondo il Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 2739 del 09/05/2011, in senso conforme, «la competenza a disattivare gli impianti di radiodiffusione in caso di modifiche non autorizzate, appartiene agli organi periferici del Ministero».

interesse e della pubblica concessionaria, si ritiene che «il provvedimento di disattivazione degli impianti di radiodiffusione sonora che creano interferenze ai ripetitori RAI possono essere adottati anche dagli organi periferici del Ministero delle Telecomunicazioni»⁽¹⁵⁴⁾.

In ordine alla motivazione dell'ordine di disattivazione dell'impianto, la giurisprudenza da sempre ritiene che «il provvedimento di disattivazione dell'impianto è sufficientemente motivato per effetto della semplice constatazione dell'inottemperanza all'ordine di cessazione delle interferenze»⁽¹⁵⁵⁾. Possiamo pertanto effettuare un parallelismo con quanto previsto in tema di abusi edilizi: ed invero, la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione (*id est*, l'ordine di rimessione in pristino *ex art.* 31 del d.P.R. n. 380/2001) comporta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del sedime, ai sensi del medesimo art. 31⁽¹⁵⁶⁾. Trattasi pertanto di un rapporto causa – effetto: la mancata ottemperanza ad un ordine precedente comporta necessariamente l'adozione di un provvedimento sanzionatorio successivo.

¹⁵⁴ T.A.R. Emilia Romagna, sezione II Bologna, sentenza n. 8254 del 23/12/2010.

¹⁵⁵ T.A.R. Emilia Romagna, sentenza n. 8254/2010 *cit.*

¹⁵⁶ L'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», – per quanto a noi di interesse – così recita: «...Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ..., ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. ... L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. ... L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. ... *omissis*».